

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3317 del 10/07/2019
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA A.C.R. S.P.A DI REGGIANI ALBERTINO AREA IMPIANTISTICA DI VIA BELVEDERE IN COMUNE DI MIRANDOLA. DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, IMPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE E ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (RIF.INT. N. 128/00778780361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3379 del 09/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dieci LUGLIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA A.C.R. S.P.A DI REGGIANI ALBERTINO AREA IMPIANTISTICA DI VIA BELVEDERE IN COMUNE DI MIRANDOLA. DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, IMPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE E ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (RIF.INT. N. 128/00778780361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con det. n. 94 del 09/10/2014 (e s.m. det. n. 4144 del 02/08/2018 e det. n. 4333 del 27/08/2018) a A.C.R. S.p.A. di Reggiani Albertino in qualità di gestore dell’area impiantistica sita in Comune di Mirandola, via Belvedere, nella quale sono svolte le seguenti attività e sono presenti i seguenti impianti:

1. impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06);
2. impianto per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (trattamento fanghi di depurazione) con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 5.1 all. VIII D.lgs. 152/06);
3. esercizio delle operazioni di recupero con messa in riserva (operazione R13) di rifiuti speciali non pericolosi presso il III lotto parte “A”;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore il 30/04/2019 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 67877 del 30/04/2019 inerente la possibilità di:

- mantenere il codice identificativo dei rifiuti in ingresso EER 07.01.12 e 17.05.03* ritirati (operazione R13) anche dopo il loro eventuale trattamento se necessario in base alle analisi effettuate su ogni lotto (operazione R5). La richiesta è motivata dal fatto che il trattamento dei suddetti rifiuti che avviene presso l’impianto corrisponde a varie modalità di addensamento degli

stessi (filtropressatura o miscelazione con additivi in piccole quantità) che ne mantiene sostanzialmente le caratteristiche native e, pertanto, il codice specifico risulta maggiormente identificativo del rifiuto rispetto ad un generico EER del capitolo 19 (teoricamente da assegnare in quanto si tratta di rifiuti processati e in uscita da un impianto di trattamento di rifiuti) e garantisce e favorisce maggiormente la successiva filiera del recupero. Tale modalità di codifica risulta già autorizzata per il rifiuto codice EER 010507.

Inoltre, nel caso specifico del rifiuto 070112 il gestore precisa che esso è costituito da fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti Titanio. Esistono dei consolidati processi di recupero di questo elemento in alcuni impianti autorizzati che necessitano di un fango con un elevato residuo secco ed è proprio questa la fase di trattamento R5, propedeutica al recupero finale, che viene effettuata nella piattaforma ACR.

Infine, nel caso in cui i rifiuti suddetti (EER 070112 e/o 170503*), ritirati in R13, non necessitino di alcun trattamento propedeutico ad un successivo recupero finale, il gestore richiede di poterli conferire ad impianti terzi autorizzati al trattamento finale R5. In questo caso presso la piattaforma ACR si effettuerebbe la sola operazione di messa in riserva R13. Esistono già delle aree autorizzate all'operazione di R13 sia per i rifiuti in ingresso che per quelli in uscita.

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore il 18/06/2019 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 95910 del 18/06/2019 con la quale la suddetta richiesta viene estesa anche ai rifiuti codice EER 050103* - 050106* - 050109* - 160708* - 160709* e viene precisato che *"L'attività svolta dalla piattaforma ACR (già autorizzata all'operazione di recupero/trattamento R5) avrà l'obiettivo di fornire alla piattaforma estera (..) un rifiuto con caratteristiche chimico-fisiche selezionate e verificate all'origine e di garantirne il trasporto e il conferimento in sicurezza. Allo scopo, nei casi in cui i rifiuti contengano una percentuale di umidità troppo alta ovvero si presentino non omogenei e perfettamente palabili, si procederà alla lavorazione mediante l'utilizzo di additivi specifici (segatura, fibra di cocco, cemento) con il fine unico di generare un rifiuto sufficientemente omogeneo e consolidato tale da poter essere spedito sfuso in cassoni / containers senza averne modificato le caratteristiche chimiche di base."*

Riepilogando, il percorso dei rifiuti EER 070112, 050103*, 050106*, 050109*, 160708*, 160709*, 170503* che pervengono all'impianto ACR di Via Belvedere sarà il seguente:

- arrivo del rifiuto e controllo in accettazione;
- messa in riserva R13 (area stoccaggio materiale in ingresso);

- trattamento R5 (se necessario, in base all'analisi di omologa);
- eventuale messa in riserva (area stoccaggio materiale in uscita);
- invio ad impianti autorizzati di trattamento finale previa verifica del rispetto dei parametri di accettazione di tali impianti con il medesimo codice EER d'ingresso.

Un'apposita cartellonistica all'interno della piattaforma consentirà l'identificazione dei rifiuti nelle varie fasi di gestione, anche al fine di agevolare le attività ispettive degli organi di controllo.

Il gestore ritiene la modifica non sostanziale in quanto:

- non variano le dotazioni impiantistiche né le quantità attualmente autorizzate;
- non variano significativamente gli impatti ambientali (le emissioni diffuse non saranno significativamente diverse dalle attuali in considerazioni della bassa volatilità dei materiali utilizzati, non cambiano i consumi, non si originano nuovi scarichi, le emissioni sonore ai recettori, vista la posizione dell'impianto, non subiranno variazioni).

L'istanza è stata integrata in data 26/06/2019 precisando i quantitativi richiesti come di seguito indicato:

- il quantitativo annuo e istantaneo di rifiuti non pericolosi richiesto per la messa in riserva R13 è pari a 3000 t. - 450 t. (250mc)
- il quantitativo annuo e istantaneo di rifiuti pericolosi richiesto per la messa in riserva R13 è pari a 6000 t. - 900 t. (500 mc) di rifiuti pericolosi.

ritenuto di dover limitare il quantitativo istantaneo e giornaliero di rifiuti pericolosi destinati all'operazione R13 a 50 tonnellate per rispettare la soglia di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

valutato di accogliere le richieste del gestore in quanto attengono ad operazioni che non cambiano la natura del rifiuto ma soltanto il suo stato fisico e la sua omogeneità attraverso filtropressatura o l'aggiunta di additivi addensanti (segatura, fibra di cocco, cemento). In relazione alle caratteristiche dei rifiuti, il mantenimento del codice di origine favorisce la tracciabilità del rifiuto e il suo recupero finale.

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali, che non cambia la potenzialità dell'impianto rispetto alle soglie di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ritenuto necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con det. n. 94 del 09/10/2014 e s.m. a seguito di modifica sostanziale a A.C.R. S.p.A. di Reggiani Albertino in qualità di gestore dell'area impiantistica sita in Comune di Mirandola, via Belvedere, come di seguito indicato.

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate in data 30/04/2019 e 18/06/2019 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna richiamate in premessa
2. Il punto D2.10.21 dell'Allegato I alla det. n. 94 del 09/10/2014 e s.m. è sostituito dal seguente;

“Messa in riserva R13.

21. è autorizzata l'operazione di messa in riserva (punto R13 – allegato C al D.Lgs. 152/06) esclusivamente dei rifiuti classificati speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche, di seguito indicati:

- | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 05 07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
| 05 01 03* | morchie da fondi di serbatoi |
| 05 01 06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |
| 05 01 09* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 07 01 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 |
| 16 07 08* | rifiuti contenenti oli |
| 16 07 09* | rifiuti contenenti altre sostanze pericolose |

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

3. il quantitativo annuo e istantaneo di rifiuti autorizzato alla messa in riserva R13 è pari rispettivamente a 3000 t. - 450 t. (250mc) di rifiuti non pericolosi e 6000 t. - 50 t. (27 mc) di rifiuti pericolosi. Il massimo quantitativo istantaneo autorizzato (t.) coincide anche con il massimo giornaliero autorizzato (t./giorno).
4. i rifiuti codice EER 070112, 050103*, 050106*, 050109*, 160708*, 160709*, 170503* possono mantenere il medesimo codice EER dopo essere stati sottoposti ad operazione R5 definita come “filtropressatura e/o inertizzazione con aggiunta **di piccole quantità di fibra di cocco, cemento o segatura**”. Nel territorio nazionale, i suddetti rifiuti in uscita devono essere destinati ad impianti di recupero definitivo senza ulteriori altri passaggi e devono essere accompagnati da una nota che indichi quali additivi addensanti sono stati utilizzati. Presso l’impianto deve essere conservata una copia di tale nota riportante il numero di FIR cui corrisponde e copia della “ricetta” utilizzata per trattare il rifiuto. Tale vincolo non sussiste per l’invio ad impianti esteri autorizzati (es: trattamento R12 prima di R1).
5. Deve essere mantenuta tracciabilità documentale, separazione fisica ed idonea cartellonistica riguardo i rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva o al trattamento e messa in riserva.
6. il gestore deve prestare appendice alle garanzie finanziarie già consegnate entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto e in riferimento allo stesso.

Gli importi inerenti alla filtropressatura / inertizzazione / messa in riserva sono di seguito riportati. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l’impianto.

- filtropressatura e inertizzazione operazione D9 per rifiuti pericolosi e non pericolosi: garanzia finanziaria relativa all’operazione di trattamento chimico fisico pari a 690862,50 (seicentonovanta mila ottocento sessanta due//50) Euro di durata pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto espressa in tonnellate per 15.00 Euro/ton. (17387.5 tonn. di rifiuti pericolosi) e per 12.00 Euro/ton. (35837.5 tonn di rifiuti non pericolosi), ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 – Allegato A);

- filtropressatura e inertizzazione operazione R5 per rifiuti pericolosi e non pericolosi: garanzia finanziaria relativa all’operazione di trattamento chimico fisico pari a 690862,50 (seicentonovanta mila ottocento sessanta due//50) Euro di durata pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell’impianto espressa in tonnellate per 15.00 Euro/ton. (17387.5 ton. di rifiuti pericolosi) e per 12.00 Euro/ton. (35837.5 ton. di rifiuti non pericolosi), ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 – Allegato A);

- messa in riserva di rifiuti operazione R13 per rifiuti pericolosi: garanzia finanziaria pari a 30.000(trentamila/00) Euro di durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate (50 t. di rifiuti pericolosi) per 250.00 Euro/ton. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 – Allegato A). L'importo minimo della garanzia è comunque pari a 30.000 euro);
- messa in riserva di rifiuti operazione R13 per rifiuti non pericolosi: garanzia finanziaria pari a 63.000 (sessantatremila//00) Euro di durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto espressa in tonnellate (450 t. di rifiuti non pericolosi) per 140.00 Euro/ton. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 – Allegato A);

D e t e r m i n a i n o l t r e

- che il presente provvedimento è valido sino al 30/09/2026 qualora il gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 oppure sino al 30/09/2024 se nessuna certificazione dovesse essere mantenuta.
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 94/2014 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto.
- di inviare copia della presente autorizzazione al SUAP del Comune di Mirandola per il successivo inoltro alla Ditta A.C.R. S.p.A. di Reggiani Albertino e al Comune di Mirandola.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di



cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.